



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/07/2023 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

GALLI FRANCESCO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
EBNER GIACOMO, Giudice

in data 24/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 177/2023 depositato il 13/03/2023

proposto da

Anna Carmela Costanza - CSTNCR65S48I234W

Difeso da

Anna Carmela Costanza - CSTNCR65S48I234W

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F

ed elettivamente domiciliato presso studioleonil@odcec.fr.legalmail.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Frosinone

Difeso da

Ulisse Antonio Pedace - PDCLSN70C28H403J

ed elettivamente domiciliato presso studiopedace@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- FERMO AMMINISTRATIVO n. 04780202200000668000 IVA-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

vedi svolgimento del processo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' stata impugnata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 DPR n° 602/73 sul veicolo di proprietà della ricorrente targato FE037MW modello Volvo XC60 2.4 D4AWD, per un importo complessivo pari a 13.286,67 , comunicato a mezzo pec in data 12.10.2022, in riferimento a ruoli notificati attraverso diverse cartelle di pagamento, eccependone la illegittimità sotto diversi profili e, principalmente, per essere il bene strumentale alle attività della ricorrente.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha fatto presente di avere revocato il fermo in via amministrativa e chiedendo la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite, chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.

Con memoria di repliche, la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese anche per lite temeraria ritenendone integrati i presupposti.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte prende atto della cessazione della materia del contendere per avere la convenuta revocato il provvedimento di fermo che era stato preannunciato, venendo meno quindi l'interesse a mantenere in piedi la controversia.

Ciò premesso, deve constatarsi che sussiste la soccombenza virtuale della predetta convenuta, la quale ha revocato il proprio provvedimento in quanto ha riconosciuto la fondatezza della tesi della ricorrente che ha sostenuto la natura di bene strumentale dell'autovettura oggetto di preavviso di fermo, come peraltro già riconosciuto in passato. La ricorrente, dal canto suo, ha necessitato di introdurre una lite per vedere riconoscere le sue ragioni tardivamente.

Per tali motivi, alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo mentre non si ravvisano gli estremi della lite temeraria avendo la convenuta immediatamente risposto in giudizio con il riconoscimento della pretesa, non avendo illegittimamente resistito ed avendo speso le ragioni, certamente non riconducibili a dolo ma al più a difetti organizzativi, della tardiva assunzione dell'iniziativa in autotutela.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00.